

**REDDITO IMPRESA E IRAP**

---

***Hobby o impresa? Il ruolo delle presunzioni semplici***di **Fabio Landuzzi**

Una recente

**sentenza della****Corte di Cassazione (n. 15031 del 2 luglio 2014)** ha affrontato il caso di un **accertamento induttivo** effettuato contro un contribuente accusato di avere omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi seppure in presenza di **indizi** che avevano fatto ritenere, da parte dei verificatori, la **sussistenza di una attività organizzata in forma di impresa** (una falegnameria) e non un semplice hobby come era stato sostenuto dalla persona.

Gli

**elementi presuntivi** portati dai verificatori riguardavano**documentazione extracontabile** raccolta presso il contribuente come preventivi dettagliati a clienti, disegni, stima dei costi di realizzazione e trasporto, consumi di utenze, ecc.. La Cassazione ha ritenuto che dinanzi agli elementi probatori portati dall'Agenzia delle Entrate in caso di accertamento induttivo del reddito, utilizzando quindi**presunzioni semplici** ex art.39, co.3, del d.P.R. n.600/73, l'**onere di dedurre e provare i****fatti impeditivi,****modificativi** o e**stintivi della pretesa tributaria incombe sul contribuente.**

Situazioni di questo tipo non sono infrequenti, come è il

**caso** abbastanza diffuso dei controlli che l'Amministrazione Finanziaria conduce con riguardo alle**transazioni che avvengono su ebay**, il noto portale di acquisti e vendite di beni via internet. Anche in queste circostanze, lo scopo è quello di individuare dei soggetti che pur effettuando un**cospicuo numero di transazioni di vendita**, o di acquisto, non risultano dichiarati al Fisco come imprese con la conseguenza di non assoggettare a tassazione i profitti tratti da questa attività che rimane "invisibile".

Un caso di questo tipo è stato affrontato dalla

**CTR del Lazio (sent. n.191/13)**. Si trattava della posizione di una persona a cui l'Amministrazione Finanziaria aveva contestato l'esercizio, non dichiarato, di un'attività di impresa per via dell'**elevato numero di transazioni** (ben 3.900) registrate sul sito con le quali egli aveva venduto

dei beni (francobolli). L'Agenzia delle Entrate, vista l'esistenza di una **sistematica e ripetitiva commercializzazione online** di beni tramite il portale ebay, aveva contestato al contribuente l'  
**omessa presentazione della dichiarazioni dei redditi**, accertando così un imponibile non dichiarato nel presupposto che le transazioni rilevate sul sito fossero andate a buon fine.

Nei due gradi del giudizio di merito, pur avendo condiviso che l'attività in concreto svolta dal contribuente configurasse un'impresa, i Giudici hanno tuttavia **accolto l'opposizione del contribuente** riguardo alla questione dell'onere probatorio relativo alla **corretta quantificazione del reddito imponibile**.

Nella propria opposizione all'accertamento, la persona aveva eccepito che delle 3.900 operazioni rilevate online dall'Agenzia delle Entrate, molte di esse **non erano andate a buon fine**; quindi, la determinazione dei ricavi e del reddito accertato, basata sulla **presunzione** che tutte le transazioni rilevate sul sito si fossero tradotte in vendite ed in ricavi, **è stata ritenuta lacunosa** dai Giudici.

In sostanza, non è stata accolta l'equazione fatta dall'Agenzia delle Entrate secondo cui ad ogni transazione online rilevata sarebbe corrisposta una vendita andata a buon fine; secondo la CTR del Lazio, da quanto era stato prodotto in giudizio non era dato conoscere con **sufficiente precisione** l'esito effettivo delle operazioni, non potendosi presumere a priori che tutte si fossero tradotte in proventi.

Secondo i Giudici, i verificatori avrebbero dovuto **supportare i propri elementi presuntivi**, ad esempio, raccogliendo il **riscontro finanziario** delle operazioni tracciate.

Da questi casi giurisprudenziali, si evince quindi che **la sistematicità, ripetitività e la numerosità di operazioni di compravendita** rappresentano **elementi indiziari** della presenza di un' **attività di impresa** fiscalmente rilevante; l'onere di dimostrare in modo presuntivo ma obiettivo i ricavi imponibili incombe sull'Amministrazione Finanziaria, mentre quello di portare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria è posto a carico del contribuente.